CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.04.2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2004

INDICE

Art.1 - Definizione del Servizio Taxi....3
Art.2 - Disciplina del servizio....3
Art.3 - Domanda e modalità per il rilascio delle licenze – Figure giuridiche di gestione....3
Art.4 - Titoli preferenziali....4
Art.5 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause d'impedimento al rilascio....5
Art.6 - Contenuti del bando....5
Art.7 - Rilascio delle licenze....6
Art.8 - Sostituzione alla guida....6
Art.9 - Durata della licenza....7
Art.10 - Trasferibilità della licenza....7
Art.11 - Inizio del servizio....8
Art.12 - Sanzioni....8
Art.13 - Sospensione della licenza....9
Art.14 - Revoca della licenza....9
Art.15 - Decadenza della licenza....10
Art.16 - Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio....10
Art.17 - Caratteristiche delle autovetture – Verifica e revision....10
Art.18 - Tassametro e contachilometri....11
Art.19 - Sostituzione dell'autovettura....12
Art.20 - Tariffe....12
Art.21 - Svolgimento del servizio....13
Art.22 - Luoghi di stazionamento....13
Art.23 - Stazionamento delle autovetture....13
Art.24 - Stazionamento presso teatri e luoghi di spettacolo....13
Art.25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa....14
Art.26 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea....14
Art.27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap....14
Art.28 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti....15
Art.29 - Comportamento degli utenti....15
Art.30 - Reclami....16
Art.31 - Ulteriore disposizione del taxi....16
Art.32 - Autovetture fuori servizio o fuori turno....16
Art.33 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento....17
Art.34 - Vigilanza....17
Art.35 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali....17
Art.36 - Commissione consultiva....17
Art.37 - Disposizioni finali....18

Art.1 - Definizione del Servizio Taxi

1. Il Servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art.2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di taxi, svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione e immatricolate secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione, sul quale si esercita la competenza del Comune di Piossasco, è disciplinato per le parti in vigore da:
   a) D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
   b) L.R. 23 gennaio 1986, n.1 "Legge generale sui trasporti e la viabilità";
   c) L. 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
   d) D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada";
   e) D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada";
   f) D.M. 19 novembre 1992;
   g) D.M. 15 dicembre 1992, n.572;
   h) L.R. 23 febbraio 1995, n.24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
   i) D.Lgs. 19 novembre 1997, n.442 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
   j) Dalle disposizioni del presente regolamento

Art.3 - Domanda e modalità per il rilascio delle licenze – Figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso d'apposita licenza comunale.

2. Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiori al fabbisogno teorico d'offerta di servizi, risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art.16 del presente regolamento.

3. Chi intende ottenere licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare istanza diretta al Comune, a seguito dell'emanazione d'apposito bando di pubblico concorso emesso dal Comune stesso.

4. I titolari di licenza per il servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
   a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
   b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. La domanda, cui in un primo tempo dovrà essere allegata unicamente la documentazione d'eventuali titoli di preferenza in conformità con quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento, dovrà indicare:
   a) luogo e data di nascita del richiedente;
   b) residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione Piemonte;
   c) cittadinanza;
   d) codice fiscale e partita I.V.A.;
   e) denominazione e/o ragione sociale;
   f) sede dell'impresa o cooperativa.

8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante:
      - data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
      - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autovetture;
      - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
   b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
      - di non avere trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
      - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.5, comma 4, del presente regolamento;
      - di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o revoca della licenza, da parte del comune, nei quattro anni precedenti l'emanazione del bando.

9. I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, per questi ultimi a sole condizioni di reciprocità, devono comprovare gli stati previsti dalla lettera a) del precedente comma, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
   La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali sarà acquisita d'ufficio.

Art.4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle licenze di esercizio il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.36, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Art.5 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause d'impedimento al rilascio

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di autovetture adibite a taxi, in qualità di sostituto o collaboratore famigliare del titolare della licenza.

3. Prima di rilasciare la licenza dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti d'idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti d'idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
   a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
   b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
   c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n.75;
   d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423;
   e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575.

5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel ruolo Provinciale, ai sensi dell'art.17 della L.R. 23 febbraio 1995, n.24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale.

7. Il possesso del requisito d'idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
   a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.116, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
   b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art.226, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.

8. Sono altresì cause d'impedimento al rilascio della licenza:
   a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
   b) l'avere trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art.6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
   a) numero delle licenze da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente art.5 e nel successivo art.7, comma 2.

Art.7 - Rilascio delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente regolamento. La licenza è riferita ad una singola autovettura.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e neppure il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

3. Entro sessanta giorni, prorogabili d'altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza dovrà essere comprovata al Comune, per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   a) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
   b) l'assenza di titolarità di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

   Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio, immatricolata quale taxi e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto d'assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Dei provvedimenti finali inerenti le licenze dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art.8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono, dandone comunicazione al Comune, essere temporaneamente sostituiti alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
   a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
   b) per chiamata alle armi;
   c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
   d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
   e) nel caso d'incarichi sindacali a tempo pieno o incarichi pubblici elettivi.

2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 delle leggi n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della strada per la guida d'autovetture in servizio di piazza.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall'art.10, comma 3, della legge n.21/92.
4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92.

Art.9 - Durata della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; ogni due anni è verificata, in capo al titolare, la permanenza dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso sia accertato il venire meno dei requisiti dell'idoneità morale ne è data comunicazione al ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art.10 - Trasferibilità della licenza

1. Previo assenso del Comune, la licenza è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
   a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
   b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
   c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come famigliare ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile, qualora in possesso dei requisiti prescritti; può altresì essere trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso del Comune, ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo Provinciale dei conducenti di cui all'art.6 della legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Fatto salvo quanto disposto per gli eredi minori dal precedente art.8, comma 2, ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo d'ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dl decesso del titolare della licenza, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art.11 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio della licenza.
2. Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale per l'accertamento delle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

   La licenza deve sempre essere portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida di cui all'art.8, nonché quello del collaboratore familiare di cui il titolare della licenza si avvalga.

   La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art.12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art.86, commi 2 e 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, nonché la sanzione prevista dall'art.6, comma 2, della L.R. 23 febbraio 1995, n.24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
   a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/00;
   b) con le sanzioni amministrative della sospensione e della revoca della licenza, le quali vanno preventivamente contestate con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23, per:
   a) violazione dell'art.11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore professionale;
   b) violazione dell'art.17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
   c) violazione dell'art.21, comma 2, sostanziata dalla mancata prestazione del servizio;
   d) violazione dell'art.21, comma 1, consistente nel prelevamento dell'utente ovvero inizio del servizio al di fuori dell'area comunale;
   e) mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art.28 del presente regolamento;
   f) mancata segnalazione di guasti al tassametro a al contachilometri, così come previsto dal dall'art.18;

g) prestazione del servizio col tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art.18 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o col tassametro spiombato;

h) mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.30;

i) violazione dei precetti di cui all'art.25, relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;

j) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.8, commi 1 e 4;

k) inosservanza delle tariffe di cui all'art.20.

3. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753.

Art.13 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Dirigente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
   a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate ai sensi dell'art.27;
   b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.12, comma 2.
   c) Inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

2. Il Dirigente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.14 - Revoca della licenza

1. Il Dirigente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
   a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo a una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio di servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 2;
   b) quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di cui all'art.3, comma 4, e all'art.5;
   c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art.10;
   d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.13;
   e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
   f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autovettura che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art.17, comma 8.
   g) Inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;

h) Accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 23 gennaio 1986, n.1.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.15 - Decadenza della licenza

1. La licenza viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
   a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art.7, comma 3, il possesso dei requisiti prescritti nel medesimo articolo;
   b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.11, commi 1 e 3;
   c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
   d) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.10.

2. Del provvedimento di cui al comma 1 dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art.16 - Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio

1. Il Comune, sentita la commissione consultiva di cui all'art.36, stabilisce il numero delle autovetture per l'esercizio del servizio taxi, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle licenze, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art.3, comma 4, della L.R. n.24/95.

Art.17 - Caratteristiche delle autovetture – Verifica e revision

1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".

2. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

3. Ogni autovettura adibita al servizio taxi deve esporre all'interno e in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante il numero d'ordine.

4. Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme; come stabilito dal D.M. 19 novembre 1992, la colorazione delle autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 1993 deve essere bianca e con le caratteristiche individuate dallo stesso decreto.

5. Le autovetture adibite al servizio taxi possono recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con una altezza massima di 6 cm. Saranno altresì ammesse sulle fiancate scritte e/o stemmi del Comune di Piossasco. Tali scritte e stemmi potranno avere una dimensione massima, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.

6. Prima dell'immissione in servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica tecnica atta ad accertare la rispondenza delle autovetture alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

7. Ogni qualvolta si accerti che un autovettura non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno esserne informati l'Ufficio Provinciale M.C.T.C e la Provincia.

8. Ove l'autovettura non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura stessa, entro un termine fissato caso per caso e comunicato per iscritto, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art.14.

Art.18 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, attraverso la lettura del corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario, se previsto, è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art.20. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed i ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

4. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale che, controllotane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.

6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione agli organi preposti e a non effettuare servizio alcuno fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

7. Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in regola con la suestesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art.12.

8. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio" e darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale e al competente ufficio comunale.

9. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

10. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.

11. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il competente ufficio comunale.

Art.19 - Sostituzione dell'autovettura

1. Nel corso del periodo di durata della licenza il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente alla sostituzione dell'autovettura in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, purché in idoneo stato d'uso, da verificarsi da parte della polizia municipale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta e deve esserne data comunicazione alla Provincia.

Art.20 - Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra – urbano. La tariffa chilometrica extra – urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.
3. Le tariffe sono approvate dal competente organo comunale. I Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva.
4. È fatto obbligo ai tassisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.
5. Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate dall'autorità amministrativa competente, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 del presente Regolamento e nei casi disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, le sanzioni della sospensione e della revoca.

Art.21 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un'utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono individuate all'allegato B alla D.C.P. n.2395/2000 come modificata dalla D.C.P. n.232800/2000; il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

2. All'interno delle aree comunali di cui al comma 1, la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

4. I servizi di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
   È fatto obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
   Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatto salve eventuali limitazioni imposte dagli organi competenti.

Art.22 - Luoghi di stazionamento

1. Il Comune, sentita la competente commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture devono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.

3. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

4. Per motivi di ordine pubblico o viabilità è possibile derogare, temporaneamente, a quanto disposto dal numero precedente.

Art.23 - Stazionamento delle autovetture

1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra – secondo l'ordine d'arrivo – e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

Art.24 - Stazionamento presso teatri e luoghi di spettacolo

1. Le autovetture adibite a taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc.

In tali casi i taxi devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale, o altre Forze dell'Ordine, secondo l'ordine d'arrivo.

Art.25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la commissione consultiva.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune: i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta – orario.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili sul lunotto posteriore, mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:
   a) nelle zone di sosta e carico definite dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
   b) mediante sistemi di chiamata via radio, in tal caso il tassametro sarà inserito dal più vicino posto di sosta;
   c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art.26 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista o consorzi o cooperative di tassisti, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art.27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto di soggetti portatori di handicap deve essere garantito. È obiettivo generale del Comune garantire la fruibilità dei servizi pubblici a tutti i cittadini indistintamente, tramite sistematici interventi strutturali; in carenza si prevede il rimborso delle spese sostenute dai disabili per il ricorso a mezzi di trasporto diversi.
   Il bando di concorso di cui all'art. 6 del presente regolamento deve prevedere l'individuazione di almeno 1 licenza per autovettura da attrezzare a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 118/71 e del regolamento approvato con D.P.R. 384/78.

Art.28 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
   a) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
   b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'amministrazione comunale;
   c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
   d) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
   e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana;
   f) consegnare al Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
   g) rilasciare ai clienti la ricevuta o la fattura, se richiesti, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
   h) in caso di neve l'autovettura deve essere predisposta per soddisfare le richieste dell'utente.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
   a) fare salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza e previa autorizzazione comunale). Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.27;
   b) portare animali propri in autovettura;
   c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore e/o evidente pericolo;
   d) rifiutare il trasporto di bagaglio nel limite di capienza dell'autovettura, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza, l'igiene o recare danno all'autovettura stessa;
   e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
   f) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
   g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;
   h) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di trenta minuti e opportunamente segnalate).

Art.29 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
   a) scegliere l'autovettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima autovettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto delle persone richiedenti il servizio.
   b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;

c) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa col tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;

d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito;

e) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;

f) aprire la porta dalla parte corrente del traffico;

g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;

h) compiere atti contrari alla decenza o il buon costume.

Tali divieti vanno elencati nell'apposito cartello, insieme alle tariffe, che deve essere esposto sull'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art.30 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio comunale dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art.31 - Ulteriore disposizione del taxi

1. Quando i passeggeri, nel luogo d'arrivo, intendono disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Qualora il passeggero desideri abbandonare temporaneamente l'autovettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota assegnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Art.32 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione. Le autovetture saranno dotate di appositi segnali individuati.

2. In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di polizia municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

3. I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza dei privati, saranno a carico dell'amministrazione comunale.

4. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:

a) è scaduto il termine del turno di servizio;
b) avvengono guasti all'autovettura o il tassametro non funziona o funziona irregolarmente;
c) vengono ritirate le licenze d'esercizio.

5. I trasporti intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno purché, al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa dedurre che gli stessi siano avvenuti durante l'orario di turno del servizio.

Art.33 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

2. Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.

3. Se la corsa deve necessariamente essere interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

4. In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un compenso in proporzione ai chilometri percorsi.

Art.34 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle provincie all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art.35 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'approvazione e la modifica del presente regolamento, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale relativa alla determinazione del numero delle licenze e l'approvazione delle tariffe, non sono applicabili se non sottoposte alla preventiva approvazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.11, comma 2, L.R. n.1/86, e della L.R. n.24/95.

Art.36 - Commissione consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento è nominata un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge n.21/92 e art.3 L.R. n.24/95, così composta:

   a) dal Dirigente responsabile del servizio o da un funzionario da questi delegato, che lo presiede;
   b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;

c) dai soggetti individuati dall'art.5, comma 2, lettere f), g), h) e i) della L.R. n.24/95 come modificato dall'art.1, comma 1, della L.R. n.27/97.

2. Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione dura in carica quattro anni.

4. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

   I pareri di competenza della commissione devono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art.6, la commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il presidente può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art.37 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art.2 e agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.